

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 agosto 2021 si è svolta una riunione per l'espletamento dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015, finalizzato alla stipula, in sede governativa, del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'articolo 26-quater del decreto-legge n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 e come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 349, della legge n. 178/2020 e dall'art. 39 del D.L. 73/2021.

Hanno partecipato all'incontro:

per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: la dott.ssa Maria Cristina Gregori della Divisione VI della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali; per La Fondazione La Fenice, il sovrintendente, Dott. Fortunato Ortombina assistito dal Dott. Giorgio Amato.

per RSU rappresentata della Fondazione Teatro la Fenice i sigg.ri Antonio Dovigo Simone, Chiara Dal Bò, Laura Coppola, Luigina Monaldini e Teodoro Valle.

per le Segreterie territoriali: SLC-CGIL, il sig. Matteo Matteuzzi, FISTEL-CISL, il sig. Mauro Vianello, UIL-COM, il sig. Enrico De Giuli e FIALS-CISAL, il sig. Marco Trentin.

PREMESSO CHE

- FONDAZIONE LA FENICE ha inoltrato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali istanza di esame congiunto, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.148/2015 al fine di stipulare con le Oo.Ss. di categoria il contratto di espansione introdotto dall'art. 41 del medesimo decreto legislativo, così come sostituito dall'art 26-quater del decreto-legge n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58/2019 e successivamente modificato dall'art.1 comma 349 della legge n.178/2021;
- Le Parti sono state convocate in data odierna;
- Nel corso della presente riunione la Società dichiarato quanto segue:
 - La Fondazione opera nel campo dello spettacolo dal vivo ed è inquadrata all'Inps nel ramo industria con organico pari a 415 dipendenti, compreso il personale intermittente;
 - le riforme pensionistiche intervenute nel corso degli ultimi anni hanno frenato il ricambio generazionale penalizzando il processo del turn over e rallentando, altresì, i processi evolutivi legati ad aspetti tecnico – tecnologici e gli aspetti di flessibilità delle prestazioni;
 - tenuto conto di quanto sopra e della necessità di acquisire nuove competenze ed adeguare quelle esistenti, le Parti hanno dichiarato di voler condividere, al fine di implementare la competitività aziendale, la necessità di riequilibrare la composizione professionale e demografica della forza lavoro;
 - contestualmente verrà avviato un programma di accompagnamento per orchestrali, coristi,impiegati e operai che si trovino:

199 Della

Pe

W A

A



- a non più di 30 mesi, entro il 30 giugno 2021, dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, previo esplicito consenso scritto all'uscita anticipata da parte di ogni singolo interessato.
- a più di 30 mesi, ma a non più di 60 mesi, entro il 30 giugno 2021, dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, previo esplicito consenso scritto all'uscita anticipata da parte di ogni singolo interessato e che comunque abbiamo la condizione aggiuntiva rispetto al precedente punto di trovarsi in una situazione di particolare disagio lavorativo come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, problemi di salute, di assistenza di familiari in situazione di difficoltà, disagio psicologico o conflittuale.

VISTI

- l'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 349, della legge n. 178/2020 e dall'art. 39 del D.L. 73/2021.
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 6 settembre 2019;
- la circolare INPS n. 48 del 24 marzo 2021 e il messaggio INPS n. 2419 del 25 giugno 2021.

TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

- a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- b) Fondazione La Fenice e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali stipulano, con decorrenza dal 19 agosto 2021, il contratto di espansione previsto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 26-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 349, della legge n. 178/2020 e dall'art.39 del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73.
- c) L'Azienda esclude l'applicazione di ogni e qualsiasi forma di riduzione dell'orario di lavoro attraverso l'intervento della cassa integrazione salariale.
- d) Alla luce di quanto richiamato in premessa, al fine di sostenere la trasformazione in corso, le Parti condividono l'esigenza di dar corso al piano riorganizzativo predisposto dall'azienda secondo le seguenti linee direttrici di intervento:

PIANO DI ASSUNZIONI

Con l'approvazione della pianta organica da parte dei Ministeri competenti come da procedimento amministrativo già iniziato e delineato dall'art. 1 del DL 59/2019 e sm, con i tempi fisiologici per l'espletamento dei concorsi come previsto all'art. 11, co. 19 del DL 59/2013 e nel

M A

ele



rispetto delle previsioni di settore e dei vincoli di bilancio, l'Azienda intende procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso reparto di appartenenza (reparto orchestrale, reparto del coro, reparto impiegatizio e reparto tecnico) di un numero di dipendenti pari a quelli che aderiranno allo scivolo pensionistico (numero massimo 18 lavoratori). Le suddette assunzioni verranno effettuate entro il termine previsto dal contratto di espansione.

SCIVOLO PENSIONISTICO

Le Parti, alla luce di quanto esplicitato in premessa, a fronte delle esigenze di efficientamento organizzativo, condividono l'obiettivo di effettuare un ricambio generazionale favorendo l'uscita delle professionalità non più pienamente compatibili con le mutate esigenze della Fondazione.

Il piano troverà applicazione per i lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021 e che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro abbiano maturato i requisiti richiesti dal punto 3, comma 3.1., della circolare INPS n. 48 del 24 marzo 2021.

In particolare, lo scivolo pensionistico troverà applicazione per:

gli orchestrali, coristi, impiegati, operai che abbiamo i seguenti requisiti già richiamati in premessa che si trovino:

- a non più di 30 mesi, entro il 30 giugno 2021 dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, previo esplicito consenso scritto all'uscita anticipata da parte di ogni singolo interessato alle modalità e condizioni di seguito esposte;
- a più di 30 mesi, ma a non più di 60 mesi, entro il 30 giugno 2021 dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, previo esplicito consenso scritto all'uscita anticipata da parte di ogni singolo interessato alle modalità e condizioni di seguito esposte e che comunque abbiamo la condizione aggiuntiva rispetto al precedente punto di trovarsi in una situazione di particolare disagio lavorativo come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, problemi di salute, di assistenza di familiari in situazione di difficoltà, disagio psicologico o conflittuale.

Il lavoratore non potrà optare per uno dei due trattamenti pensionistici dovendo obbligatoriamente aderire al primo diritto di pensione per il quale raggiungerà i relativi requisiti.

La Fondazione riconoscerà ad un numero massimo di 18 lavoratori che aderiranno (così distribuiti: 5 orchestrali, 3 coristi, 4 impiegati e 6 operai) per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS

Page

A

R



Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro verserà anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile, nel rispetto delle previsioni vigenti, sarà ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione Naspi, mentre il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

Il lavoratore fornirà una dichiarazione, previo rilascio della delega alla Fondazione come da procedura descritta nei punti 8 e 9 del messaggio INPS 2419 del 25-06- 2021, nella quale dichiara di essere a conoscenza della prima data utile e dell'importo mensile lordo della prestazione unitamente alla richiesta di adesione al piano.

Le manifestazioni di interesse alle previsioni di cui al punto 5 dovrà pervenire entro il 30/10/2021 mediante compilazione della dichiarazione di adesione al piano.

Aderiranno allo scivolo pensionistico quei lavoratori che potendo accedervi non si oppongano alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione.

Resta espressamente inteso tra le Parti che le uscite riguarderanno unicamente e soltanto il personale che su base volontaria aderirà allo scivolo in possesso dei requisiti previsti dal punto 3, comma 3.1 della circolare INPS n.48 del 24 marzo 2021. L'indennità non è pertanto riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti della legge 24 dicembre 2012 n.228, della pensione anticipata (cd. quota 100 o opzione donna) di cui rispettivamente agli artt. 14 e 16 del D.L. n.4 del 28 gennaio 2019 e s.m.i. nonché della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci di cui all'art. 1, commi 199 e seguenti della legge n.232 dell'11 dicembre 2016 e s.m.i.

Allo scopo di dare attuazione al presente contratto di espansione, il datore di lavoro presenterà apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. L'azienda si obbliga a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

Ai sensi del comma 9 del predetto articolo 41, per i lavoratori che aderiranno al Piano le eventuali

e successive riforme pensionistiche non potranno in ogni caso modificare i requisiti



per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste da detta disposizione.

Al fine di consentire all'INPS il monitoraggio, ai sensi di quanto disposto al comma 349 dell'art. 1 della Legge 178/2020, in base alle indicazioni di calcolo fornite dall'Istituto a questo Ministero, si è proceduto alla quantificazione dell'importo di spesa tenendo conto:

del numero dei beneficiari pari a 18 lavoratori.

del numero di mesi di richiesta del beneficio pari a 24;

della data di inizio del beneficio identificata nel 1/12/2021 con risoluzioni al 30/11/2021.

Pertanto, l'importo complessivo a copertura del beneficio di cui al comma 5 bis dell'art. 41 del D.lgs. n.148/15, in riferimento ad un numero complessivo massimo di 18 unità lavorative, è stimato in euro 705.877,00 così distribuito per annualità:

- 2021: € 35.142

- 2022: € 385.410

- 2023: € 285.325

Con la sottoscrizione del presente accordo in sede governativa, le Parti concordano sull'attivazione del contratto di espansione di cui all'articolo 41, Decreto Legislativo 14 settembre 2015 nr.148, come sostituito dall'articolo 26-quater del decreto legge nr. 34/2019, con modificazioni, dalla legge nr.58/2019 e come successivamente modificato dall'art.1, comma 349, della legge 178/2020 e dall'art. 39 del D.L. 73/2021.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti in sede governativa in merito al contratto di espansione, dichiara esperita con esito positivo la procedura di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015.

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, al termine del confronto tra le Parti, trasmetterà tempestivamente il presente accordo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione per i successivi adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

ke ci

W

198



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

FONDAZIONE LA FENICE

IL SOVRINTENDENTE

Fortunato Ortombina

Word Among Sorge

RSU

Rel R. & Chione

Le OO.SS.

SLC-CGIL

FISTEL.CISIC

UILCOM-UIL

FIALS-CISAL